

ISTITUITO IL REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI PRESSO IL REGISTRO DELLE IMPRESE: GLI OBBLIGHI E LE MODALITÀ DELLA COMUNICAZIONE

Con il Decreto 11 marzo 2022 n. 55 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25 maggio 2022, è stato istituito il Registro dei Titolari Effettivi presso il Registro delle Imprese, divenuto operativo in data 9 ottobre 2023 a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy ("MIMIT").

Il Registro prevede che i soggetti obbligati comunichino all'Ufficio del Registro delle Imprese della Camera di Commercio competente, entro la data dell'11 dicembre 2023, i dati e le informazioni relative alla titolarità effettiva. I soggetti obbligati costituiti successivamente alla data del 9 ottobre 2023 provvederanno alla comunicazione del Titolare Effettivo entro 30 giorni dall'iscrizione nei rispettivi registri (nel caso di imprese e persone giuridiche private), o dalla data di costituzione (nel caso di trust e di mandati fiduciari).

Qui di seguito si analizzano gli aspetti principali del Registro dei Titolari Effettivi e le modalità di compilazione e comunicazione delle informazioni richieste.

I SOGGETTI OBBLIGATI ALLA COMUNICAZIONE

L'obbligo di presentare la comunicazione della titolarità effettiva riguarda:

- le imprese dotate di personalità giuridica, cioè le società di capitali, anche se in forma consortile, e le cooperative. Le società di persone non devono comunicare il Titolare Effettivo;
- le persone giuridiche private, iscritte nel registro prefettizio, nel registro regionale delle persone giuridiche private o nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore ("RUNTS");
- i trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e gli istituti giuridici affini (mandato fiduciario).

I soggetti sono tenuti a comunicare eventuali variazioni dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva entro trenta giorni dal compimento dell'atto che dà luogo a variazione. Gli stessi soggetti dovranno comunicare annualmente la conferma dei dati e delle informazioni, entro dodici mesi dalla data della prima comunicazione o dall'ultima comunicazione della loro variazione o dall'ultima conferma. Le imprese dotate di personalità giuridica potranno effettuare la conferma contestualmente al deposito del bilancio.

COME INDIVIDUARE IL TITOLARE EFFETTIVO DA COMUNICARE AL REGISTRO DELLE IMPRESE

Premesso che il Titolare Effettivo è sempre una persona fisica, i criteri per l'individuazione della titolarità effettiva sono definiti dal Decreto Legislativo 21 novembre 2007, "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione." (noto come Decreto antiriciclaggio).

Pare opportuno rammentare che il Titolare Effettivo in soggetti "...diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo." (art. 20, comma 1, Decreto Antiriciclaggio).

Per le società di capitali si applicano i criteri stabiliti all'articolo 20 del D.lgs. 231/2007, alternativi e successivi tra loro: se il primo criterio non permette di individuare il Titolare effettivo, si applicherà il secondo; se neanche il secondo

criterio permette di identificare uno o più Titolari Effettivi, si applicherà il terzo criterio; in ultima istanza, si applicherà il criterio residuale.

I criteri sono i seguenti:

- Criterio A (criterio della proprietà diretta): sono titolari effettivi le persone fisiche che detengono la titolarità diretta di una partecipazione superiore al 25% del capitale dell'ente;
- Criterio B (criterio della proprietà indiretta): sono titolari effettivi le persone fisiche che detengono la titolarità indiretta di una partecipazione superiore al 25% del capitale dell'ente per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona. Per l'individuazione della titolarità indiretta si utilizza il criterio "bottom up", che tiene in considerazione la percentuale del capitale sociale superiore al 25% a tutti i livelli di proprietà;
- Criterio C (criterio del controllo): sono titolari effettivi le persone fisiche che detengono: i) il controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria; ii) il controllo dei voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria; iii) un'influenza dominante in forza di particolari vincoli contrattuali;
- Criterio D (criterio residuale): sono titolari effettivi le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi e statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società.

Nel caso di persone giuridiche private - ossia associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato - i titolari effettivi sono cumulativamente individuati (art. 20 comma 4, D.lgs. 231/2007) in:

1. fondatori, ove in vita,
2. beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
3. titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione

Nel caso di trust e istituti giuridici affini, il Titolare Effettivo coincide cumulativamente con l'identità del:

- costituente o dei costituenti;
- del fiduciario o dei fiduciari;
- del guardiano o dei guardiani;
- di altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti;
- dei beneficiari o classe di beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust o su altro istituto giuridico affine;
- di qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust o nell'istituto giuridico affine, attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi.

INFORMAZIONI DA COMUNICARE

Nel dettaglio, dovranno essere comunicate alcune informazioni riguardanti l'impresa, il soggetto che effettua la comunicazione ed i seguenti dati del (o dei, se più d'uno) Titolare Effettivo¹:

- codice fiscale;
- nome;
- cognome;
- sesso;
- data di nascita; stato di nascita; provincia di nascita; comune di nascita;
- cittadinanza;
- stato di residenza; provincia di residenza;
- indirizzo di residenza e numero civico;
- PEC (se presente);
- Informazioni sul domicilio se diverso dalla residenza.

Vanno parimenti indicati il criterio di attribuzione/individuazione della titolarità effettiva (si rimanda al paragrafo "Come individuare il Titolare Effettivo da comunicare al Registro delle Imprese"), nonché l'eventuale indicazione delle circostanze eccezionali, ai fini dell'esclusione dell'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera f), secondo periodo, e comma 4, lettera d-bis), terzo periodo, del Decreto Antiriciclaggio.

La stessa procedura deve essere ripetuta per l'inserimento di tutti gli ulteriori Titolari Effettivi dell'impresa interessata dal deposito, indicando anche per questi ultimi il requisito o i requisiti in base ai quali gli stessi hanno la titolarità effettiva.

COME EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE

La comunicazione del Titolare Effettivo è rivolta all'Ufficio del Registro delle Imprese della Camera di Commercio territorialmente competente, è svolta con invio telematico mediante il modello della Comunicazione Unica e con lo specifico modulo digitale TE, approvato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. In termini operativi, la comunicazione del Titolare Effettivo si aggiunge agli adempimenti per cui può essere utilizzato il software DIRE, il servizio web delle Camere di Commercio per compilare e inviare online Depositi e Istanze al Registro Imprese.

¹ Nel dettaglio, per completezza, si riporta di seguito l'articolo 4 del Decreto 55/2022

Dati e informazioni oggetto di comunicazione

1. La comunicazione di cui all'articolo 3, avente ad oggetto dati e informazioni sulla titolarità effettiva contiene:

a) i dati identificativi e la cittadinanza delle persone fisiche indicate come Titolare Effettivo ai sensi dell'articolo 20, commi 2, 3 e 5, del decreto antiriciclaggio per le imprese dotate di personalità giuridica, dell'articolo 20, comma 4, del decreto antiriciclaggio per le persone giuridiche private, dell'articolo 22, comma 5, decreto antiriciclaggio per i trust o istituti affini;

b) in aggiunta a quanto previsto dalla lettera a), per le imprese dotate di personalità giuridica:

1) l'entità della partecipazione al capitale dell'ente da parte della persona fisica indicata come Titolare Effettivo, ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del decreto antiriciclaggio;

2) ove il Titolare Effettivo non sia individuato in forza dell'entità della partecipazione di cui al punto 1), le modalità di esercizio del controllo ovvero, in ultima istanza, i poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione dell'ente, esercitati dalla persona fisica indicata come Titolare Effettivo, ai sensi dell'articolo 20, commi 3 e 5, del decreto antiriciclaggio;

c) in aggiunta a quanto previsto dalla lettera a), per le persone giuridiche private, il codice fiscale e, anche nel caso di eventuali successive variazioni:

1) la denominazione dell'ente;

2) la sede legale e, ove diversa da quella legale, la sede amministrativa dell'ente;

3) l'indirizzo di posta elettronica certificata;

d) in aggiunta a quanto previsto dalla lettera a), relativamente ai trust e agli istituti giuridici affini, il codice fiscale e, anche

nel caso di eventuali successive variazioni:

1) la denominazione del trust o dell'istituto giuridico affine;

2) la data, il luogo e gli estremi dell'atto di costituzione del trust o dell'istituto giuridico;

e) l'eventuale indicazione delle circostanze eccezionali, ai fini dell'esclusione dell'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera f), secondo periodo, e comma 4, lettera d-bis), terzo periodo, del decreto antiriciclaggio, nonché l'indicazione di un indirizzo di posta elettronica per ricevere le comunicazioni di cui all'articolo 7, comma 3, nella qualità di controinteressato;

f) la dichiarazione, ai sensi dell'articolo 48 del TUIDA, di responsabilità e consapevolezza in ordine alle sanzioni previste dalla legislazione penale e dalle leggi speciali in materia di falsità degli atti e delle dichiarazioni rese.

Nel modello TE è inserita la dichiarazione, ai sensi dell'art. 48 del dpr n. 445/2000, "di responsabilità e consapevolezza in merito alle sanzioni previste dalla legislazione penale e dalle leggi speciali in materia di falsità degli atti e delle dichiarazioni rese" (art. 4 comma 1 lett. f) del Decreto). La dichiarazione autocertificata è sufficiente per ottenere l'iscrizione della titolarità effettiva nel Registro delle Imprese.

Tale documentazione deve comunque essere custodita con cura dagli amministratori e deve essere da loro fornita agli uffici del Registro delle Imprese in una fase successiva, se richiesta. Ciò premesso, è possibile allegare documenti purché in formato pdf/A firmati digitalmente e codificati ad uso interno. Va tenuto presente che le specifiche ministeriali prevedono alcuni specifici controlli automatici relativi anche agli eventuali allegati e che l'assenza dei requisiti formali appena ricordati impedisce la spedizione del modello digitale TE agli uffici del Registro delle Imprese.

SOTTOSCRIZIONE DELLA COMUNICAZIONE

- per le società di capitali: gli amministratori (tale astratta previsione è da intendersi probabilmente come un riferimento ad uno degli amministratori aventi la legale rappresentanza);
- per le persone giuridiche private: il fondatore, i soggetti cui è attribuita la legale rappresentanza e l'amministrazione;
- per i trust/istituti giuridici affini: il fiduciario e gli altri soggetti indicati dall'art. 21 c. 3 del d. lgs. 231/2007.

La comunicazione del Titolare Effettivo è resa mediante autodichiarazione da parte dell'amministratore o del fiduciario, ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000; non è consentito il conferimento dell'incarico di sottoscrivere ad altri. Non è quindi possibile delegare la firma della comunicazione del Titolare Effettivo a un professionista: tutti i soggetti obbligati dovranno munirsi di firma digitale, ove già non la possiedono.

I commercialisti non possono firmare la comunicazione per conto del cliente - come avviene per altri adempimenti del Registro delle Imprese -, possono solo inviare la pratica telematica firmata digitalmente dal soggetto obbligato. A tale firma digitale il professionista che effettua l'invio telematico (es. commercialista) aggiunge la propria firma digitale nella cd. "distinta di accompagnamento della pratica", ai fini della domiciliazione.



 02/80502196

 **Milano**
via Carlo Maria Martini 1, 20122

 info@complegal.it

 www.complegal.it

 [complegal](https://www.linkedin.com/company/complegal)

